



Delibera n. 62/2012, Verbale CdA n. 10/12

Oggetto: approvazione della bozza definitiva della Convenzione quadro tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'INAF;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** l'art. 2 dello Statuto dell'INAF che stabilisce, al comma 1, lett. a), che *"l'INAF promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri"*;
- VISTO** l'art. 27, comma 1, dello Statuto dell'INAF ai sensi del quale *"Al fine di promuovere la collaborazione tra INAF e le Università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro"*;
- VISTO** il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, approvato con propria delibera n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore il 23 luglio u.s.;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** il Regolamento del Personale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** il decreto del Commissario Straordinario n. 69/2007 del 31 ottobre 2007 con il quale era stata approvata la Convenzione quadro tra l'INAF e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- CONSIDERATO** che la suddetta Convenzione tra l'INAF e la CRUI necessita di essere rinnovata e nel contempo di essere rivista ed aggiornata, sulla base della valutazione dei risultati ottenuti e delle modifiche della legislazione di riferimento nel frattempo intervenute;
- APPURATO** l'interesse comune dell'INAF e della CRUI a mantenere e sviluppare forme di collaborazione nell'ambito dell'astronomia, dell'astrofisica e delle discipline a queste collegate, teoriche, osservative, di laboratorio e tecnologiche (ivi compresa la costruzione, l'utilizzo e la gestione di grandi apparecchiature), per lo svolgimento di

GRB



programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione e di alta formazione, di diffusione della cultura scientifica e di ogni altra attività atta a favorire la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;

MESSO IN RILIEVO che la Convenzione quadro in oggetto, in quanto tale, non comporta maggiori spese e/o minori entrate a carico del bilancio dell'Istituto;

DELIBERA

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- di approvare la bozza definitiva della Convenzione quadro tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), allegata alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
- di conferire mandato agli Organi ed agli Uffici competenti in ordine al seguito procedimentale.

Roma, 25 luglio 2012

Il Segretario

Il Presidente



CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA E LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

PREMESSE

- L'Istituto Nazionale di Astrofisica, nel prosieguo indicato come "INAF", istituito con D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, riordinato dal D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 138 e dal D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, svolge, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, le seguenti attività:
 - a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;
 - b) progetta, finanzia e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale, all'estero o nello spazio;
 - c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a organismi, iniziative e progetti europei o internazionali, assicurando una presenza qualificata nei campi di propria competenza, fornendo su richiesta di autorità governative competenza scientifica e garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi;
 - d) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica ai fini produttivi e sociali anche mediante il trasferimento tecnologico;
 - e) promuove in Italia e all'estero, anche con l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e con la partecipazione a scuole e a corsi di dottorato, coinvolgendo eventualmente il mondo produttivo:
 - l'alta formazione, compreso il dottorato di ricerca, in collaborazione con le Università;
 - ogni altra iniziativa di carattere formativo;
 - f) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
 - g) tutela, conserva e valorizza il proprio patrimonio bibliografico, archivistico e storico strumentale sviluppandone e organizzandone anche in forma coordinata tra le varie strutture l'acquisizione, la conservazione e la fruizione, attivando servizi volti alla diffusione della cultura scientifica, garantendo il supporto necessario alla ricerca per quanto riguarda il materiale moderno e organizzando attività museali per quanto riguarda il materiale storico;
 - h) favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio;
 - i) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica nelle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
 - j) svolge ogni altra attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.



- La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nel prosieguo indicata con l'acronimo "CRUI", nel pieno rispetto dell'autonomia del singoli Atenei, e in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla *Magna Charta* dell'Università, svolge attività di coordinamento e di indirizzo del sistema universitario nazionale, quali:
 - a) promuovere e approfondire lo studio dei problemi dell'Università e rappresentarne le esigenze e gli orientamenti ispirandosi alla conoscenza obiettiva di interessi che superano quelli di singoli settori e di singole categorie;
 - b) servire quale organo consultivo nei confronti delle Autorità dello Stato e, in particolare, dei Ministri competenti;
 - c) formulare valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore ordinamento didattico e scientifico delle Università e al più idoneo funzionamento dei relativi servizi;
 - d) mantenere rapporti con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, in particolare con enti ed organismi dell'Unione Europea;
 - e) promuovere scambi universitari internazionali a ogni livello;
 - f) assumere ogni altra iniziativa che possa giovare al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e a mantenere elevato il prestigio dell'Università.
- Le Università, nello spirito della riforma della Legge n. 240/2010 e nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, svolgono, in proprio o attraverso reti interuniversitarie o in cooperazione con enti di ricerca, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali pubbliche e private:
 - a) attività di formazione didattica, di alta formazione e di formazione continua, permanente e ricorrente rivolta a studenti, dottorandi di ricerca, ricercatori, tecnici altamente qualificati, docenti della scuola media inferiore e superiore, in ogni disciplina e, in particolare, anche nell'ambito dello studio e delle tecniche relative all'astronomia, all'astrofisica e discipline affini;
 - b) attività di ricerca, sia di base che applicata, in ogni disciplina e, in particolare, anche nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e discipline affini, e delle tecnologie relative.
- Esistono da tempo numerose e attive collaborazioni scientifiche e didattiche tra le Strutture di Ricerca dell'INAF e i Dipartimenti Universitari, con proficue interazioni tra ricercatori, che hanno determinato scambi di elevate competenze e creato sinergie culturali e scientifiche, con importanti ricadute:
 - a) per quanto riguarda la ricerca, con la creazione di gruppi e di infrastrutture sperimentali altamente qualificati e con la partecipazione a programmi di ricerca comuni;
 - b) per quanto riguarda la didattica, con il sostegno da parte INAF a borse di laurea e di dottorato svolte presso le Università, che rilasciano i relativi titoli, e la collaborazione di ricercatori dell'INAF a corsi di insegnamento presso le Università.
- La consolidata collaborazione scientifica e didattica tra ricercatori dell'INAF e delle Università è stata recepita dal legislatore, dallo Statuto dell'INAF nonché dal suo Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento. In particolare, l'art. 27 dello Statuto dell'INAF espressamente prevede la promozione, da parte dell'INAF, di forme di associazione del personale di ricerca con università, enti ed organismi di ricerca pubblici e

privati e la possibilità di istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, per singoli progetti, presso Università od enti di ricerca.

- Da parte della CRUI, si riconosce l'opportunità di mantenere ed incrementare tali forme di collaborazione, al fine di un sempre maggiore arricchimento delle attività di formazione universitaria nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e delle discipline affini, con il contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dalle Strutture di ricerca dell'INAF;
- Da parte dell'INAF, si ritiene opportuno, anche ai fini del reclutamento del proprio personale di ricerca, mantenere ed incrementare il proprio impegno nella realizzazione di percorsi di formazione universitaria, attraverso la partecipazione ai dottorati di ricerca e la collaborazione all'organizzazione ed allo svolgimento di scuole nazionali e internazionali e di *stage* formativi.
- L'INAF e la CRUI, pertanto, mutualmente concordano sull'opportunità di proseguire ed ulteriormente sviluppare attività di ricerca di comune interesse attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative di durata predeterminata, nonché di cooperare alla realizzazione di percorsi di formazione e di alta formazione;
- INAF e CRUI hanno stipulato, in data 28 maggio 2003, e rinnovato in data 25 ottobre 2007, una convenzione di durata quinquennale finalizzata a promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica, tecnologica e didattica tra l'Istituto e le Università che hanno interessi scientifici e didattici nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica ed in campi affini.
- INAF e CRUI mutualmente concordano sulla necessità che la succitata Convenzione sia rinnovata e, nel contempo, rivista ed aggiornata anche sulla base della valutazione dei risultati ottenuti e delle modifiche della legislazione di riferimento nel frattempo intervenute.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, cap. 00136, rappresentato dal Presidente, Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

E

la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con sede in Roma, Piazza Rondanini n. 48, cap. 00186, rappresentata dal Presidente, Prof. Marco Mancini

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo

L'INAF e la CRUI riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione nell'ambito dell'astronomia, dell'astrofisica e delle discipline a queste collegate, teoriche, osservative, di laboratorio e tecnologiche (ivi compresa la costruzione, l'utilizzo e la gestione di grandi apparecchiature), per lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione e di alta formazione, di diffusione della cultura

scientifica e di ogni altra attività tesa a favorire la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1 L'INAF e la CRUI si impegnano reciprocamente, secondo le normative di riferimento e per quanto di propria rispettiva competenza, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei e dell'autonomia dell'INAF, a collaborare:
- a) alla realizzazione di progetti di ricerca scientifici e tecnologici di interesse comune;
 - b) all'utilizzo di grandi apparecchiature strumentali, di proprietà di ciascun Ente, nell'ambito di programmi di ricerca comuni;
 - c) all'associazione all'INAF di personale universitario secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale dell'INAF, ed all'associazione alle Università di personale dell'INAF, secondo quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo;
 - d) all'istituzione di gruppi di ricerca congiunti a tempo definito, per specifici progetti, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF e dai Regolamenti delle Università;
 - e) alla realizzazione della mobilità temporanea dei ricercatori INAF presso le Università e viceversa, disciplinandone le forme e le modalità, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale dell'INAF e dai Regolamenti delle Università;
 - f) alla partecipazione dell'INAF, tramite i propri ricercatori e le proprie strutture scientifiche, ai programmi di formazione e di alta formazione delle Università, nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica e delle discipline affini, nonché ai dottorati di ricerca;
 - g) alla realizzazione di programmi congiunti, tra l'INAF e le Università, tesi alla diffusione della cultura scientifica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e delle attività museali ad esse connesse.
- 2.2 Tali forme di collaborazione saranno realizzate attraverso convenzioni stipulate dall'INAF con le singole Università e/o accordi attuativi stipulati dalle Strutture di ricerca dell'INAF con le singole Università, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, dell'art. 27, comma 1, dello Statuto e della presente Convenzione Quadro.
- 2.3 Le convenzioni di cui al comma precedente tra l'INAF e le singole Università saranno stipulate, per parte dell'INAF, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto, dal suo legale rappresentante, o da un suo delegato, e dal Rettore di ciascuna Università.
- 2.4 Gli accordi attuativi sottoscrivibili tra le singole Strutture di ricerca dell'INAF e le Università dovranno conformarsi alla presente Convenzione Quadro, al fine di assicurare una omogeneità di regolamentazione pur nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, nonché, ove presenti, alle convenzioni stipulate dall'INAF con i singoli Atenei. Per la firma di tali accordi di attuazione potranno essere delegati i Direttori delle Strutture di ricerca INAF, mentre i Regolamenti dei singoli Atenei disciplineranno la materia per quanto riguarda le Università.

Art. 3 – Attività di collaborazione scientifica e tecnologica

- 3.1 L'INAF e le Università possono concordare, attraverso le convenzioni di cui all'art. 2 ed i relativi accordi di attuazione, la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche e tecnologiche di comune interesse, individuando le Strutture di ricerca INAF e i Dipartimenti e Istituti universitari responsabili del progetto.
- 3.2 Nell'ambito di tali convenzioni, le Università e le Strutture di ricerca dell'INAF potranno utilizzare, mettere in comune e trasferire reciprocamente fondi e risorse per l'esecuzione delle attività di ricerca programmate e per la realizzazione o l'acquisizione degli strumenti e delle apparecchiature scientifiche e tecnologiche necessarie. Tali fondi e risorse saranno amministrati dall'Ente di volta in volta designato, con vincolo di scopo in ordine ai programmi di ricerca cui sono destinati.

Art. 4 – Associazione e mobilità di personale INAF e universitario

- 4.1 L'INAF e le Università si impegnano a favorire la collaborazione scientifica e didattica attivando le procedure di associazione e di mobilità temporanea del rispettivo personale per lo svolgimento:
- a) di attività di ricerca presso le Strutture dell'INAF da parte di professori, ricercatori e tecnici universitari, e
 - b) di attività didattiche e di ricerca presso le Università da parte di astronomi, ricercatori, tecnologi e tecnici dell'INAF.
- 4.2 L'associazione del personale di un Ente all'altro, e viceversa, è prerequisite per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui al comma precedente.
- 4.3 L'associazione del personale delle Università all'INAF è regolamentata dal "Disciplinare Associatura con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico scientifica", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67/2010 del 22 ottobre 2010, nonché dalle specifiche disposizioni dettate in materia dal Regolamento del Personale dell'INAF. Ai sensi dell'art. 1 del succitato disciplinare, l'istanza individuale di associazione all'INAF, debitamente motivata, è presentata dagli interessati e l'associatura è disposta, rinnovata e revocata dal Presidente dell'INAF, previo parere del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di afferenza, trasmesso al Presidente dal Direttore Generale. Inoltre, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del Disciplinare di associatura all'INAF, il Direttore Scientifico ed i Direttori delle Strutture di Ricerca possono conferire, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione dei competenti organi universitari, "incarichi gratuiti di collaborazione" di ricerca o tecnico-scientifica che hanno, di norma, durata di un anno e sono rinnovabili; gli incarichi conferiti per una durata coincidente a quella dei progetti di ricerca, non potranno, in ogni caso, eccedere la durata di due anni. L'autorizzazione dell'Università può prevedere, su richiesta dell'interessato, l'esonero totale o parziale dai carichi didattici.
- 4.4 L'associazione di ricercatori dell'INAF presso strutture didattiche e scientifiche delle Università per svolgere attività didattiche, scientifiche e tecnologiche per periodi predeterminati è disposta dai competenti organi universitari, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione della Struttura di ricerca INAF di appartenenza. Le modalità di

associazione sono stabilite dai Regolamenti di Ateneo delle singole Università. I Regolamenti di Ateneo potranno altresì prevedere le modalità di partecipazione dei ricercatori dell'INAF, per la durata dell'associazione, alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

- 4.5 L'Università può attribuire al personale di ricerca dell'INAF corsi ufficiali o integrativi di insegnamento. Le modalità della partecipazione del personale INAF alla programmazione delle attività didattiche saranno stabilite nei Regolamenti dei singoli Atenei.

Art. 5 – Costituzione di Gruppi di Ricerca INAF-CRUI

- 5.1 Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 2 e ai sensi degli artt. 27, comma 3, dello Statuto e 27, comma 4, del Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, la Direzione Scientifica dell'INAF e le Università possono costituire, previa delibera del CdA dell'INAF e con il consenso del Dipartimento Universitario interessato, Gruppi di Ricerca (di seguito indicati come GdR) a tempo definito e per specifici progetti. I GdR sono costituiti per l'esecuzione di ricerche specifiche, anche pluriennali, di interesse reciproco, nel rispetto dei principi di autonomia di cui godono l'INAF e le Università e senza maggiori oneri a carico dell'INAF.
- 5.2 Fanno parte dei GdR i professori, ricercatori universitari e tecnici associati all'INAF con le procedure di cui all'Art. 4, specificatamente coinvolti nel programma di ricerca per cui il GdR è stato costituito, nonché gli astronomi, i ricercatori, i tecnologi e tecnici dell'INAF, associati presso l'Università per lo svolgimento dello stesso programma di ricerca per il quale il GdR è stato costituito. I componenti del GdR propongono un Responsabile del Progetto, che viene nominato congiuntamente da INAF e Università.
- 5.3 Il GdR potrà disporre di fondi reperiti dall'INAF, dall'Università e da altri enti per lo svolgimento delle attività di ricerca programmate. Nel caso di un GdR afferente ad un Dipartimento Universitario, i fondi eventualmente reperiti dall'INAF saranno amministrati dal Dipartimento Universitario, secondo la programmazione del Responsabile del Progetto. Nel caso di un GdR afferente ad una Struttura INAF, i fondi saranno amministrati dalla Struttura stessa, secondo la programmazione del Responsabile del Progetto. In entrambi i casi, il Responsabile del Progetto ed il Dipartimento Universitario o la Struttura INAF che amministrano i fondi saranno responsabili nei confronti dell'altro Ente dell'impiego delle risorse assegnate e dell'andamento delle ricerche programmate.
- 5.4 Il Dipartimento Universitario o la Struttura INAF cui il GdR afferisce, potrà mettere a disposizione strutture, apparecchiature, macchinari per lo svolgimento delle attività del GdR.
- 5.5 Le convenzioni di cui all'Art. 2 e i relativi accordi attuativi regoleranno tutti gli aspetti operativi, ivi inclusa la gestione amministrativa e dei servizi e la gestione delle attrezzature scientifiche.

Art. 6 – Alta formazione

- 6.1 Le Università e l'INAF si impegnano a collaborare attraverso la stipula di specifiche convenzioni per l'attivazione di corsi per l'alta formazione nei campi dell'astronomia,



dell'astrofisica e discipline affini, con particolare riferimento ai corsi per la Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale e a quelli per il Dottorato di ricerca.

- 6.2 A tal fine, l'INAF, sulla base delle proprie disposizioni regolamentari e compatibilmente con i limiti di bilancio, contribuirà attivando di concerto con le Università un Programma Nazionale che includa l'assegnazione di borse di studio, l'organizzazione di scuole nazionali di alta formazione, l'assistenza scientifica a laureandi e dottorandi da parte di ricercatori INAF e l'uso dei propri laboratori e attrezzature per lo svolgimento delle attività di ricerca volte al conseguimento del titolo finale.
- 6.3 Al fine di contribuire alla preparazione di studenti qualificati nelle discipline di cui sopra, l'INAF potrà finanziare o cofinanziare borse di studio per studenti che intendono seguire un indirizzo astronomico o astrofisico all'interno dei corsi di Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale. Le borse di studio sono assegnate di concerto con le Università che attivano i corsi di Laurea e rilasciano il titolo di Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale.
- 6.4 Al fine di potenziare il reclutamento delle nuove generazioni di ricercatori, anche dall'estero, INAF potrà finanziare o cofinanziare borse di Dottorato di ricerca per le discipline astronomiche e astrofisiche da svolgere in collaborazione con le Università presso Strutture di ricerca dell' INAF o presso i GdR INAF-CRUI. Le borse di Dottorato sono assegnate di concerto con le Università che attivano i corsi di Dottorato e rilasciano il titolo di Dottore di ricerca.
- 6.5 Al fine di integrare e arricchire la preparazione degli studenti di Dottorato, l'INAF e le Università di concerto promuovono annualmente l'attuazione di corsi monografici nazionali sui temi principali della ricerca astronomica e astrofisica e, in particolare, collaborano all'organizzazione di una Scuola Nazionale di Astrofisica, i cui corsi e contenuti saranno programmati e gestiti congiuntamente da docenti universitari e da ricercatori dell'INAF.
- 6.6 Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, le convenzioni e gli accordi attuativi tra l'INAF e le Università di cui all'art. 2 potranno prevedere:
 - a) la partecipazione di ricercatori INAF ai Consigli di Corso di Laurea e ai Collegi di Dottorato, nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti normative e previsto dagli Statuti delle singole Università;
 - b) la partecipazione degli stessi ricercatori alle selezioni per l'ammissione ai corsi e alle commissioni di valutazione finale, ai fini del conseguimento dei titoli di Laurea Triennale o Magistrale e di Dottore di ricerca, nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti normative;
 - c) lo svolgimento, presso le Strutture di ricerca dell'INAF, di stage formativi e di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Laureati Triennali, Magistrali e dei Dottori di ricerca;
 - d) le modalità di programmazione congiunta dei contenuti della Scuola Nazionale di Astrofisica o di altre simili scuole nazionali.
- 6.7 Le Università e l'INAF collaborano, anche tramite i GdR, all'attivazione ed allo svolgimento di Master di I e II livello di reciproco interesse.

Art. 7 – Diffusione della cultura scientifica

- 7.1 L'INAF e la CRUI si impegnano a collaborare in iniziative rivolte alla diffusione della cultura scientifica nella scuola e nella società. Gli accordi attuativi di cui all'art. 2 tra Strutture di Ricerca INAF e Università disciplineranno le modalità di svolgimento di tali attività.
- 7.2 Al fine di incentivare le iscrizioni a corsi di laurea in discipline scientifiche e, in particolare, in discipline attinenti l'Astrofisica, l'Astronomia, la Fisica Cosmica, la Fisica Spaziale, e le tecnologie ad esse relative, l'INAF potrà contribuire a programmi delle Università e/o del Ministero volti al raggiungimento di tale fine.

Art. 8 – Trasferimento tecnologico

L'INAF e la CRUI si impegnano a collaborare in iniziative rivolte al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione a fini produttivi delle ricerche svolte in comune. Le convenzioni e gli accordi attuativi di cui all'art. 2 disciplineranno le modalità di svolgimento di tali attività.

Art. 9 – Coordinamento delle attività di collaborazione

Per le attività di cui alla presente Convenzione Quadro, l'INAF e le Università potranno prevedere, nelle specifiche convenzioni e accordi attuativi di cui all'art. 2, la costituzione di Comitati paritetici.

Art. 10 – Proprietà intellettuale dei risultati

- 10.1 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca svolte in collaborazione tra INAF ed Università di cui agli artt. 3, 5 e 8, dovrà essere menzionato l'intervento di INAF e delle singole Università quali soggetti patrocinanti le attività medesime. Lo stesso per le attività di Alta Formazione e di diffusione della cultura scientifica svolte in comune di cui agli artt. 6 e 7.
- 10.2 La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolte congiuntamente sarà comune ad INAF ed alle singole Università, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative e salvi i diritti morali e patrimoniali dei ricercatori che hanno svolto le attività stesse.
- 10.3 L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 11 – Relazioni internazionali

Per la partecipazione a iniziative, enti ed organizzazioni internazionali nel campo dell'astronomia, dell'astrofisica e delle discipline collegate, l'INAF e la CRUI si impegnano a designare i rappresentanti di pertinenza di ciascun Ente indipendentemente dall'appartenenza

degli stessi al personale ricercatore e tecnologo dell'INAF o al personale ricercatore e docente delle Università, salvo quanto disposto al riguardo da specifici accordi internazionali.

Art. 12 – Norme transitorie

- 12.1 Nella fase transitoria precedente la stipula delle convenzioni e accordi attuativi con le singole Università di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro, al fine di non recare pregiudizio o interruzione alle attività scientifiche e didattiche, le Convenzioni attualmente in essere tra l'INAF, o sue Strutture di ricerca, e le Università rimangono in vigore.
- 12.2 L'INAF e la CRUI si impegnano a verificare, entro il termine di un anno dalla stipula del presente accordo, la congruenza delle convenzioni in atto con la presente Convenzione Quadro al fine di procedere ai necessari adattamenti, secondo modalità da concordare tra INAF, o le sue Strutture di ricerca, e le singole Università.

Art. 13 – Durata e recesso

- 13.1 La presente Convenzione Quadro avrà la durata di anni cinque a far data dalla stipula; l'eventuale rinnovo, per uguale periodo, dovrà essere preventivamente concordato tra l'INAF e la CRUI.
- 13.2 Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata, salvo l'obbligo di portare a termine i programmi già in essere.

Art. 14 – Registrazione

La presente Convenzione Quadro viene redatta in triplice copia ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico del richiedente, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Roma,

**PER LA CRUI
IL PRESIDENTE**

Prof. Marco Mancini

**PER L'INAF
IL PRESIDENTE**

Prof. Giovanni F. Bignami